

COMUNE DI TALMASSONS

COPIA

	Ufficio competente
Reg. delib.	TRIBUTI
· ·	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA L.R. 14.11.2022, NR.
	17 (ILIA) ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

Oggi ventotto del mese di dicembre dell'anno duemilaventiquattro alle ore 09:00, presso SALA CONSILIARE, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente
PITTON FABRIZIO	Presente
BATTELLO MARINO	Presente
GRASSI ROBERTO	Presente
PISACANE BIANCA	Assente
SONCIN SARA	Presente
SIONI MARZIO	Presente
ZUCCOLO CHIARA	Presente
DRI CRISTINA	Presente

	Presente/Assente
MONTE ROMINA	Presente
PONTE GIADA	Presente
TURCO BEPPINO	Assente
CINELLO MICHELE	Assente
PLAITANO	Presente
GUGLIELMO	
DRI DANIELE	Presente
AGNOLETTI PIERINO	Presente
ZANIN SARA	Presente

Presenti 13 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario comunale dott. Greco Vincenzo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, PITTON FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento e il punto viene esposto dal Consigliere Roberto Grassi che ne illustra i punti più significativi;

Viene quindi dichiarata aperta la discussione la cui registrazione è conservata agli atti del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022, con la quale è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce, nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Vista la legge regionale n. 9 del 4 novembre 2024 contente: "Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della Legge Regionale n. 17/2022, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili;

Considerato che la richiamata legge ha disposto, all'articolo 4, tra l'altro la definizione di abitazione principale, di fabbricati assimilati all'abitazione principale e primo fabbricato ad uso abitativo;

Considerato che l'articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 prevede:

- 1. comma 1: fissa una aliquota base per **l'abitazione principale** classificata nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), pari al 0,5 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione del Consiglio Comunale di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento; dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 4;
- 2. comma 2: fissa una aliquota base per il **primo fabbricato ad uso abitativo**, escluse le pertinenze, pari allo 0,7 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione consiliare di diminuirla fino all'azzeramento;
- 3. comma 3: fissa una aliquota base per i **fabbricati ad uso abitativo**, escluse le pertinenze, diversi da quelli di cui all'articolo 4 della medesima legge (abitazione principale, fabbricati assimilati all'abitazione principale e primo fabbricato ad uso abitativo), pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4. comma 4: fissa una aliquota base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, pari allo 0,1 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione consiliare di diminuirla fino all'azzeramento;
- 5. comma 5: fissa una aliquota base per i **terreni agricoli** pari allo 0,76 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione consiliare di aumentarla fino allo 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- 6. comma 6: fissa una aliquota base per le **aree edificabili** pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7. comma 7: fissa una aliquota base per i **fabbricati strumentali all'attività economic**a pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di con propria deliberazione consiliare di diminuirla fino all'azzeramento;

8. comma 8: per gli **altri immobili** diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7, fissa una aliquota base dello 0,86 per cento consentendo al Comune con propria deliberazione di aumentarla fino al 1,06 o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerate le **riduzioni di imposta** disciplinate all'articolo 10 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17:

- 1. comma 1: abitazione locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotto al 75 per cento (riduzione del 25 percento)
- 2. comma 2: per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà (riduzione del 50 percento)

Considerato, altresì, che l'articolo 8 della Legge regionale n. 17/2022, prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Considerate altresì le **esenzioni di imposta** previste dall'articolo 11 e 12 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17:

- 1. l'abitazione principale o assimilata, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) della medesima legge, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- 2. immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- 3. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- 4. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)

- 5. Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- 6. Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- 7. Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- 8. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 9. Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
- 10. Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- 2. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) adibiti ad abitazione principale;
- 4. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO l'articolo 7 del regolamento ILIA vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 17/2022, contente la definizione di abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

Considerato che l'articolo 12, della Legge regionale n. 17/2022, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) Ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

DI DARE ATTO che la base imponibile di ILIA è ridotta del 50%:

- 1. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22/1/2004, n. 42;
- 3. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'ILIA;

DI DARE ATTO che ILIA dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'ILIA in virtù di quanto disposto dall'articolo 15 della Legge regionale n. 17/2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.2023 con la quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare autonoma ILIA ai sensi della L.R. 17/2022 – immediatamente esecutiva;

Visto:

• l'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati, nel nuovo portale telematico, messo a disposizione dalla regione, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

• l'articolo 14, comma 2, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, che dispone che in caso di inottemperanza da parte dei Comuni dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 14, si applicano le aliquote e i relativi regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 4 novembre 2024 che:

- sostituisce il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022 e stabilisce l'aliquota massima del primo fabbricato ad uso abitativo allo 0,7 per cento;
- stabilisce l'aliquota massima dei fabbricati strumentali all'attività economica allo 0,86 per cento;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 4 novembre 2024 che introduce una nuova fattispecie di esenzione per gli immobili non utilizzati né disponibili per i quali sia stata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

DATO ATTO che le fattispecie di cui ai due punti precedenti sono soggette a obbligo dichiarativo;

RICHIAMATO l'articolo 20 della legge regionale n. 17/2022, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale n. 9/2024, che stabilisce che l'Amministrazione regionale provvederà alla copertura a favore del Comune degli effetti finanziari in termini di minor gettito determinati dalla riduzione dell'aliquota prevista per il primo fabbricato ad uso abitativo, per i fabbricati strumentali all'attività economica nonché della nuova fattispecie di esenzione relativa agli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614 e 633 del Codice penale;

CONSIDERATO che il minore gettito stimato, sulla banca dati a disposizione dell'ufficio tributi, ammonta a euro 17.000,00;

PRESO atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 10.12.2024 che ha deliberato i valori al mq. per l'anno 2025 secondo la suddivisione delle zone omogenee del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, al fine di una maggiore trasparenza verso i soggetti passivi ILIA allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti a seguito degli accertamenti, i cui valori si riportano nella tabella sottostante:

ZTO Talmassons		Valore 2025
ZONA A	(di interesse storico-artistico o di pregio ambientale)	€ 35,00
ZONA B0 e B1	(B0 di matrice storica) (B1 intensiva)	€ 35,00
ZONA B2	(estensiva)	€ 35,00
ZONA B3	(consolidativa)	€ 30,00
ZONA C (urbanizzata)	(di espansione)	€ 35,00
ZONA C (non urbanizzata)	(di espansione)	€ 26,00
ZONA D2 (urbanizzata)	(industriale e artigianale, prevista o in corso)	€ 26,00
ZONA D2 (priva di piani di attuazione)	(industriale e artigianale, prevista o in corso)	€ 20,00
ZONA D3	(industriale e artigianale, esistente)	€ 23,00

ZONA H2 (priva di piani di attuazione)	(commerciale, prevista)	€ 23,00
ZONA H3	(commerciale, esistente)	€ 23,00

VISTO:

- 1. l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- 2. l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno:

PRESO ATTO che la proposta è stata formulata a normativa vigente e che, qualora venga modificato il quadro normativo di riferimento con le Leggi di Bilancio Nazionale e Regionale in corso di approvazione, si provvederà successivamente ad adeguare gli strumenti di programmazione finanziaria 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 11.08.2023 avente ad oggetto la "nomina responsabile tributi comunali art. 1 comma 778 legge 160 del 27.12.2019" e con la quale è stata designata quale Funzionario Responsabile dei tributi comunali, con i poteri che la legge conferisce a tale figura, la TPO dell'Area e Tributi, con decorrenza dal 19.07.2023;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2025;

RICHIAMATI:

⁻ l'art. 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18 e ss.mm.ii. che rinvia alla normativa nazionale il termine per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, salva diversa previsione della Legge regionale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale sulle Entrate Tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.03.2020 con subentro dell'ILIA a far data dal 01.01.2023;

VISTO il Regolamento comunale recante disposizioni in materia di ILIA ai sensi della L.R. 17/2022;

VISTO l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio con particolare riferimento al 2' comma lett. f) in sede di istituzione e disposizioni generali in materi di Tributi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Daniele Dri, Roberto Grassi e del Sindaco;

PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2025 nelle seguenti misure:

descrizione	Aliquote minima	Aliquota base	Aliquota massima	Aliquota 2025	ILIA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta, fino	0,00%	0,5%	0,6%	0,44% detrazione	e €
a concorrenza del suo ammontare, si detraggono euro 200				200,00	C
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale				-	
destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la					
destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende					
territoriali per l'edilizia residenziale di cui alla Legge regionale					
n. 24/1999					
Primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1,	0,00%	0,70%	0,70%	0,70%	
lettera b-bis), escluse le relative pertinenze					
Fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	
diversi da quelli di cui all'articolo 4 (abitazione principale,					
fabbricati assimilati all'abitazione principale, primo fabbricato					
ad uso abitativo)					
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	
Terreni agricoli	0,00%	0,76%	1,06%	0,76%	
Aree fabbricabili	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,00%	0,86%	0,86%	0,76%	
Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	

2) di prendere atto, per l'anno 2025, dei valori minimi di riferimento per le aree edificabili da applicarsi ai fini ILIA nel territorio del Comune di Talmassons come deliberati dalla Giunta Comunale nella seduta n. 210 del 10.12.2024 e che di seguito si riportano:

ZTO Talmassons		Valore 2025
ZONA A	(di interesse storico-artistico o di pregio ambientale)	€ 35,00
ZONA B0 e B1	(B0 di matrice storica) (B1 intensiva)	€ 35,00
ZONA B2	(estensiva)	€ 35,00
ZONA B3	(consolidativa)	€ 30,00
ZONA C (urbanizzata)	(di espansione)	€ 35,00
ZONA C (non urbanizzata)	(di espansione)	€ 26,00
ZONA D2 (urbanizzata)	(industriale e artigianale, prevista o in corso)	€ 26,00
ZONA D2 (priva di piani	(industriale e artigianale, prevista o in corso)	€ 20,00

di attuazione)		
ZONA D3	(industriale e artigianale, esistente)	€ 23,00
ZONA H2 (priva di piani di attuazione)	(commerciale, prevista)	€ 23,00
ZONA H3	(commerciale, esistente)	€ 23,00

- 3) di dare atto che l'Amministrazione regionale provvederà alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito determinati dalla riduzione dell'aliquote prevista per il primo fabbricato ad uso abitativo, fabbricati strumentali alle attività economiche e per l'esenzione dall'imposta ILIA dei fabbricati non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
- 4) di dare atto che il minore gettito, di cui al punto 3, sulla base della banca dati a disposizione dell'ufficio tributi, è stimato in euro 17.000,00;
- 5) <u>di dare atto</u> che alla riscossione dell'imposta si procederà con il modello F24 e di stabilire, per il versamento diretto da parte del contribuente dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), l'importo minimo annuale di € 25,00, salvo non diversamente disciplinato da norme di emanazione futura;
- 6) <u>di dare atto</u> che l'adozione del presente provvedimento assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio preventivo 2025;
- 7) <u>di demandare</u> al Servizio Tributi la pubblicazione esclusivamente per via telematica nel portale messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 17 del 14 novembre 2022,n. 17, entro il 28.10.2025.

VISTA la suesposta proposta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente voto espresso in forma palese:

- Favorevoli n. 13;
- Contrari nessuno
- Astenuti nessuno

su n. 13 Consiglieri presenti,

<u>DELIBERA</u>

Di Accogliere la su estesa proposta.

DATA L'URGENZA, con il seguente voto espresso in forma palese:

- Favorevoli n. 13:
- Contrari nessuno
- Astenuti nessuno

su n. 13 Consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.

11.12.2003, n.21, come modificato dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 74 del 19-12-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco F.to PITTON FABRIZIO IL Segretario comunale F.to dott. Greco Vincenzo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA L.R. 14.11.2022, NR. 17 (ILIA) ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-12-24

Il Responsabile del servizio F.to PASCOLO FABIANA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA L.R. 14.11.2022, NR. 17 (ILIA) ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-12-24

Il Responsabile del servizio F.to PRAMPERO Tiziana

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 del 28-12-2024

Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA L.R. 14.11.2022, NR. 17 (ILIA) ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 02-01-2025 fino al 17-01-2025 con numero di registrazione 13.

COMUNE DI TALMASSONS li 02-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal 28-12-24

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

	IL FUNZIONARIO INCARICATO
Viene comunicata con protocollo N. in data	ai Capigruppo Consiliari.